

Codice DB1511

D.D. 13 novembre 2013, n. 655

CIG in deroga - Gestione 2013 - Reiezione di domande presentate oltre il termine di 20 giorni dall'inizio del periodo di CIGD, non recuperabili secondo i criteri previsti dalla normativa regionale - Ditta Accagi spa di Vigone.

– Vista la normativa nazionale e regionale relativa agli ammortizzatori in deroga, e in particolare l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e s.m.i., l'intesa raggiunta fra Governo, Regioni e Province Autonome il 22 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013, che fornisce un inquadramento generale in materia, in sostanziale linea di continuità con gli accordi sottoscritti per le annualità precedenti, l'Accordo Quadro sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 21 dicembre 2012, che delinea le modalità di attuazione degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2013, e la successiva Circolare di attuazione del 1° febbraio 2013, redatta congiuntamente dalla Regione Piemonte e dall'INPS;

– vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 9-5557 del 25 marzo 2013, con cui si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, sulla base delle indicazioni contenute nell'Accordo Quadro del 21 dicembre 2012 e della Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, con provvedimenti di autorizzazione, annullamento, decadenza, revoca o reiezione, a seconda dell'esito delle istruttorie sulle istanze presentate, delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate;

– vista la Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013 prima citata, nella quale si specifica che le domande di CIG in deroga vanno presentate entro venti giorni dalla data di inizio del periodo di integrazione salariale richiesto, ai sensi dell'art. 7-ter, comma 2 del Decreto Legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 33 del 9 aprile 2009, stabilendo che, qualora la domanda sia inviata oltre tale termine, il periodo di CIG autorizzabile decorre dall'inizio della settimana antecedente a quella di presentazione, e precisando che *“se il ritardo nella presentazione della domanda è tale che la nuova data di decorrenza è successiva alla data di fine periodo della CIGD richiesta, l'istanza di CIGD non è accoglibile e si procede alla sua reiezione”*;

– vista la domanda presentata dalla ditta Accagi spa, con sede legale in Via Villafranca 32 a Vigone (TO), Codice Fiscale 00919920017, Matricola INPS n. 8121957764, identificata con il n. di protocollo 22025 del 29 aprile 2013, con richiesta di integrazione salariale per il periodo dall'11 febbraio al 31 marzo 2013 per 2 lavoratori operanti presso l'unità aziendale sita a Cumiana, e un totale previsto di 350 ore di sospensione;

– considerato che la domanda citata è stata presentata il 29 aprile 2013, 78 giorni dopo la data di inizio del periodo salariale richiesto, e che applicando i criteri di recupero previsti dalla Circolare di cui sopra la decorrenza verrebbe spostata all'inizio della settimana precedente, cioè a lunedì 22 aprile, quando il periodo di integrazione salariale era già concluso, ricadendo quindi espressamente nel caso di reiezione prima richiamato;

– considerato che la Regione ha inviato alla ditta Accagi spa in data 4 ottobre 2013 con raccomandata A.R., prot. 43728/DB.15.11 una comunicazione preventiva di reiezione ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ricevuta dall'azienda in data 10 ottobre 2013,

con cui si chiedeva di presentare eventuali osservazioni in merito entro 10 giorni dal ricevimento, e a cui non risulta pervenuto alcun riscontro;

si ritiene che vi siano le condizioni per disporre la reiezione della domanda sopra citata, demandando al Settore Lavoro di notificare all'impresa il provvedimento assunto, precisando che contro tale determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza;

Tutto ciò premesso,

IL VICE DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di disporre la reiezione della domanda di CIG in deroga individuata dal n. di protocollo 22025 presentata il 29 aprile 2013 dalla ditta Accagi spa, con sede legale in Via Villafranca 32 a Vigone (TO), Codice Fiscale 00919920017, Matricola INPS n. 8121957764, perché pervenuta oltre il termine di 20 giorni dall'inizio del periodo di CIG richiesto, con un ritardo tale che non è possibile applicare i criteri di recupero previsti dalla Circolare congiunta Regione INPS del 1° febbraio 2013, in premessa esplicitati, prendendo atto che la ditta non ha presentato alcuna osservazione avverso tale decisione entro i termini previsti dalla comunicazione preventiva di reiezione, inviata ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con lettera raccomandata A.R. in data 4 ottobre 2013, prot. 43728/DB.15.11, ricevuta il 10 ottobre 2013;

- di demandare al Settore Lavoro la comunicazione all'impresa richiedente dell'approvazione del presente provvedimento di reiezione, precisando che contro tale determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

Il vice Direttore
Giuliana Fenu